



aggiornamenti e notizie

Nuove disposizioni nell'ambito del lavoro stagionale

Proseguendo nelle illustrazione delle modifiche del Decreto-legge del 9/02/2012 n. 5 convertito in **legge 4 aprile 2012, n. 35**, recante **disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo**, si riportano le disposizioni inerenti le **attività di lavoro stagionale**.

Le attività lavorative possono essere di **carattere stagionale o non stagionale** ed il Testo Unico sull'immigrazione prevede due procedure differenti per favorire l'ingresso in Italia dell'una o dell'altra categoria di lavoratore.

Il principio è analogo. Come per il lavoro subordinato non stagionale, infatti, il datore di lavoro che intenda instaurare con uno straniero, in Italia, un rapporto di lavoro subordinato, ma a carattere stagionale, deve presentare richiesta di chiamata nominativa secondo le procedure telematiche in vigore da diversi anni, e nel rispetto dei flussi stagionali.

Ad essere riservato al lavoro stagionale è l'art. 24 del Testo Unico. Dopo il secondo comma, in particolare, la legge n.35/2012 inserisce il comma 2-bis secondo cui *"Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.»*.

Secondo la procedura, la domanda di autorizzazione all'ingresso può essere presentata anche se non si conosce il nominativo dello straniero. In questa circostanza, dopo che il datore di lavoro ha inoltrato la chiamata nominativa, la richiesta, viene comunicata al Centro per l'Impiego competente, dove si procederà alla verifica, nel termine di 5 giorni, della disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a svolgere l'attività. In ogni caso, decorsi 10 giorni dalla comunicazione e non più di 20 giorni dall'inoltro della domanda del datore di lavoro, lo Sportello Unico è autorizzato a rilasciare il Nulla Osta.

Le nuove disposizioni prevedono che, **laddove lo Sportello Unico non comunichi entri i 20 giorni di cui sopra il diniego della domanda, questa è automaticamente accolta se il potenziale lavoratore è stato autorizzato anche l'anno precedente, ed in quella occasione ha rispettato vincoli e condizioni di soggiorno**.

Le **attività lavorative di tipo stagionale** sono note come **prestazioni di carattere temporale**. La durata dell'autorizzazione al soggiorno e quindi al lavoro varia, ma fino ad un massimo di 9 mesi comunque non rinnovabile.

Anche in questo caso la normativa cambia. Viene infatti inserito un ulteriore comma all'art. 24, il 3 bis in cui si legge che: "*Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.*"

La nuova impostazione cambia quindi la prospettiva del lavoro stagionale nella misura in cui, pur rimando fermo il principio per cui non è possibile, in linea generale, operare una conversione automatica del pds stagionale in altro titolo lavorativo a carattere più duraturo, è possibile, venendo incontro a tutte le parti interessate, **una prosecuzione del soggiorno senza dover fare ritorno nel proprio Paese ed attendere un nuovo Nulla Osta**. E' sufficiente quindi che, allo scadere del pds stagionale lo stesso datore di lavoro o un altro datore di lavoro, offra una nuova opportunità lavorativa sempre per la durata massima di 9 mesi.

In ogni caso ricordiamo che, se allo scadere del pds il datore di lavoro non voglia o possa rinnovare il contratto di lavoro, ed il lavoratore non trovi altro datore disposto ad una assunzione di tipo stagionale, può fare ritorno nel proprio Paese, fermo restando il diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Il permesso per lavoro stagionale può essere convertito in pds per lavoro subordinato non stagionale ma solo in presenza di quote flussi predisposte ad hoc per la conversione.

Da qualche anno è stato introdotto il **permesso di soggiorno pluriennale per lavoro stagionale**. L'articolo 5 comma 3 ter. del Testo Unico ne prevede il rilascio quando lo straniero dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale. Il permesso pluriennale può avere una durata massima fino a tre annualità: per ciascuna è concesso un soggiorno della medesima durata dell'ultimo dei due anni precedenti.

Ad assumere il lavoratore straniero munito di permesso al lavoro pluriennale non deve più essere sempre lo stesso datore di lavoro. Con le modifiche dell'art. 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (regolamento di attuazione del Testo Unico), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "*La richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.*"